

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO, CITARISTI,  
FERRARI-AGGRADI, MORA, VERCESI e CHIMENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

### Norme in materia di interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina

ONOREVOLI SENATORI. — Gli indirizzi di politica agraria italiana hanno curato oltre agli aspetti di natura economica anche quelli di carattere sociale. Con la legislazione sullo sviluppo delle proprietà coltivatrice si è cercato di realizzare un'impresa agricola autosufficiente e capace di risolvere i più elementari problemi della famiglia coltivatrice. Si è inteso, inoltre, assicurare ai coltivatori la continuità della loro impresa principalmente attraverso la disponibilità della terra in quantità tale da consentire l'organizzazione di aziende agricole efficienti.

Attualmente, a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni nella materia agricola e quindi anche per la proprietà coltivatrice, l'esame del quadro legislativo regionale rivela

una prassi non equilibrata: la considerazione di tale istituto non risulta costante nel tempo e in alcune regioni mancano finanziamenti specifici.

D'altra parte, si sostiene che la diminuita attenzione legislativa dipende dal nuovo favore con cui si considera il contratto di affitto, che consente all'imprenditore di non esaurire la propria capacità economica nell'acquisto della terra e di concentrarla, invece, nell'organizzazione dell'azienda e nei miglioramenti del fondo.

In proposito, si ritiene che le due tendenze possono essere sviluppate contestualmente e che, se da una parte con la legislazione sui contratti agrari è stato disciplinato l'affitto come moderno strumento di intervento in

agricoltura, dall'altra non bisogna tralasciare quella politica tesa a consentire l'accesso alla proprietà da parte dell'imprenditore.

In questi ultimi anni lo strumento che ha offerto ai coltivatori la possibilità di realizzare la formazione e l'ampliamento della proprietà è stata la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Lo scopo dell'istituzione della Cassa è stato quello di favorire l'accesso alla proprietà della terra dei coltivatori che, per non avere sufficienti mezzi finanziari o per esserne totalmente privi, non sono in grado di effettuare l'acquisto di terreni mediante i mutui perchè incontrerebbero insormontabili difficoltà per ottenere il credito di cui necessitano.

La legislazione italiana ha, dopo un periodo di stasi, spesso fatto riferimento alla Cassa: si ricorda, ad esempio, la legge n. 487 del 1980 che ha esteso l'operatività della Cassa anche a favore di cooperative agricole.

Inoltre, la legge n. 219 del 1981, sulla ricostruzione delle zone terremotate, fa riferimento alla Cassa per interventi a favore di coltivatori che esercitavano la loro attività in tali zone, come anche la legge n. 763 del 1981, recante norme sui profughi.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, n. 1168, è stato approvato il nuovo statuto della Cassa che risulta adeguato alle esigenze che man mano si sono venute a creare.

Attualmente, l'aspetto delle insufficienti dotazioni finanziarie è stato affrontato dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, che ha espressamente indicato, tra le azioni a carattere orizzontale ammesse a finanziamento, la promozione della proprietà contadina attraverso l'intervento della Cassa.

Per i primi due anni di operatività della citata legge n. 752, il CIPE, con proprie delibere, ha destinato la somma complessiva di lire 202 miliardi.

Inoltre, la stessa legge prevede, all'articolo 10, la possibilità di effettuare operazioni di provvista mediante ricorso al mercato su autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

In proposito, è necessario rendere concretamente realizzabile tale approvvigionamento

prevedendo che lo Stato si accoli l'onere derivante dall'ammortamento delle operazioni di prestito, così come previsto dal presente disegno di legge.

Inoltre, si ritiene che uno dei problemi più importanti per lo sviluppo dell'agricoltura nei prossimi anni è senz'altro costituito dalle prospettive di occupazione per i giovani i quali lamentano una diffusa condizione di precarietà e di difficoltà soprattutto nella fase di avviamento dell'impresa.

Per i giovani coltivatori, tenendo anche conto delle scarse possibilità offerte dal nostro ordinamento giuridico in sede di successione, che non riconosce nell'assegnazione del patrimonio ereditario gli apporti di coloro che hanno prestato in modo continuativo la propria attività di lavoro, gli oneri finanziari necessari per acquisire un'azienda o per ristrutturarla risultano, normalmente, insopportabili.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che la Cassa deve dare preferenza alle operazioni di acquisto proposte dai giovani coltivatori, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie annuali. Tale misura vuole rappresentare un primo segno di attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, nell'intento di predisporre una specifica politica di sostegno e di sviluppo dell'occupazione giovanile in agricoltura.

L'articolo 2 si propone di consentire espressamente interventi della Cassa per acquisti di terreni in uno stesso ambito familiare.

Attualmente vi sono norme dirette a favorire il mantenimento dell'unità aziendale e che stabiliscono il diritto di prelazione in caso di trasferimenti di quota di fondo o dell'azienda a favore dei componenti la famiglia coltivatrice o l'impresa familiare.

Si tratta tuttavia di un diritto che rischia di essere, in pratica, svuotato di contenuto poichè per il suo esercizio non sono previste nè provvidenze creditizie nè dilazioni per il pagamento di conguagli.

Sembra, pertanto, opportuno consentire gli interventi della Cassa volti ad evitare, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge e con la cautela che la discrezionalità del potere di concessione le impone, la frammentazione delle aziende agricole.

L'articolo 3 coinvolge espressamente la

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cassa nelle operazioni di acquisto dei terreni a favore dei coltivatori che abbiano esercitato la prelazione o il riscatto agrari, con l'ulteriore precisazione che, in caso di presentazione di domanda di intervento alla Cassa, il coltivatore

usufruisce della sospensione del termine per il pagamento del prezzo, già disposto dall'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, nell'ipotesi che il prelante abbia presentato richiesta per la concessione di un mutuo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, deve dare preferenza alle operazioni di acquisto di terreni proposte da giovani coltivatori diretti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie annuali.

## Art. 2.

1. La Cassa può intervenire anche nei trasferimenti a titolo oneroso del fondo o quota di esso, proposti da un componente la famiglia coltivatrice, a favore degli altri componenti semprechè siano coltivatori diretti e sussistano i prescritti requisiti.

## Art. 3.

1. La Cassa è autorizzata a finanziare operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsti dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e dall'articolo 230-bis del codice civile.

2. Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione o di riscatto dimostra di aver presentato la domanda di acquisto alla Cassa usufruisce della sospensione del termine per il pagamento del prezzo di cui al settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

3. L'istruttoria tecnica dell'operazione deve essere espletata autonomamente dalla Cassa entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma 2.

## Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1986, n. 752, è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere autorizzate operazioni di provvista, con relative condizioni e modalità di impiego, mediante ricorso al mercato da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina, assistite dal contributo statale sulla intera spesa di ammortamento, con onere di ammortamento, comprensivo di capitali ed interessi, a carico dello Stato».